

(N. 2491)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina mercantile**

(CASSIANI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(ZOLI)

e col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1958

Integrazioni all'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 859, a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 17 luglio 1954, n. 522, a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, successivamente modificata con la legge n. 859 del 25 luglio 1956, è stato determinato in L. 74.750 milioni lo stanziamento globale da ripartirsi in quote annuali di spesa nel periodo di validità decennale della legge medesima, con l'obbligo di non superare nei singoli esercizi le somme all'uopo previste.

Con le provvidenze di cui sopra è stata felicemente risolta la grave crisi che, alla vigilia dell'entrata in vigore della legge n. 522, travagliava l'industria cantieristica nazionale in modo da assicurare un ritmo di lavoro proficuo, che ha permesso l'integrale impiego delle maestranze e l'occupazione completa di tutti gli scali esistenti così nei cantieri grandi, come in quelli medi e piccoli.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infatti, al 15 febbraio 1958, risultavano ammesse alle provvidenze di legge con il godimento dei contributi previsti dai titoli II e

III della legge, n. 218 unità di nuova costruzione per un complesso di tonnellate stazza lorda 1.482.511 così distribuito:

unità da carico secco n.	118	per tonn. s. l.	594.777	
» da carico liquido »	55	» »	763.053	
» da passeggeri »	19	» »	120.440	
» tipo speciale »	26	» »	4.241	
Totale n.		218	per tonn. s. l.	1.482.511

I cantieri hanno inoltre eseguito od hanno tuttora in corso un rilevante numero di riparazioni, modificazioni e trasformazioni di navi in esercizio fruendo dei benefici previsti per tale genere di lavoro.

In conseguenza delle ammissioni ai benefici di legge è stata finora impegnata una spesa complessiva di L. 71.754.655.886, della quale L. 64.653.617.885 per nuove costruzioni e lire 7.101.038.001 per lavori di riparazione, modificazione e trasformazione di navi in esercizio. Dei 74.750 milioni stanziati con la legge n. 859 del 25 luglio 1956 rimangono così disponibili soltanto L. 2.995.344.114.

Di fronte alla soddisfacente situazione che è venuta in tal modo a determinarsi si manifesta inderogabile la necessità che l'assillante problema dell'industria cantieristica nazionale sia tenuto ulteriormente presente allo scopo di evitare che vengano frustrati, negli anni avvenire, i benefici raggiunti, nella considerazione anche che sono tuttora in sospenso numerose altre domande per nuove costruzioni, che i cantieri sarebbero in grado di iniziare prossimamente.

In particolare, risultano in atto presentate al Ministero della Marina mercantile n. 133 domande di nuove costruzioni per un totale di 1.300.634 tonn. stazza lorda, per l'accoglimento delle quali, mediamente, può essere preventivata una spesa aggiuntiva di L. 29 miliardi e 500.000.000 circa.

Tenendo conto di eventuali nuove commesse che potrebbero ancora essere reperite sul mercato internazionale, si può quindi ritenere che, per un'ulteriore equilibrata applicazione della legge n. 522, nel restante periodo di validità

decennale della legge stessa, dovrebbero essere stanziati almeno altri 30 miliardi in aggiunta ai 74.750.000.000 di cui sopra.

In tal guisa potrà essere scongiurato il pericolo di precludere ai nostri cantieri la possibilità di acquisire nuove commesse per l'avvenire, ciò che sarebbe estremamente pregiudizievole in quanto soltanto con l'afflusso di nuove ordinazioni potrà essere assicurata una equilibrata continuità di lavoro.

La necessità dell'ulteriore stanziamento si manifesta ancor più pressante in considerazione dell'attuale situazione del mercato delle costruzioni navali, che ha subito, per effetto della progressiva caduta dei noli, un'accentuata flessione, che potrebbe anche provocare la rarefazione di nuove richieste e la mancata conclusione di trattative in corso con gravi innegabili conseguenze dinanzi alla concorrenza internazionale.

Tenuto debito conto dell'andamento dei lavori sia per le costruzioni in corso sia per quelle ancora da iniziare, lo stanziamento di 30 miliardi potrà essere ripartito negli esercizi finanziari futuri, a partire da quello 1959-1960, in modo che le singole integrazioni vadano ad aggiungersi alle cifre già previste per ogni singolo esercizio, mentre la somma di 4 miliardi è destinata all'esercizio 1964-65 nella considerazione che un gruppo rilevante di pagamenti verrebbe inevitabilmente a maturarsi dopo l'ultimo anno di validità della legge 522.

Per tali considerazioni è stato predisposto il presente disegno di legge con cui viene modificato il terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge n. 859 del 25 luglio 1956 in conformità a quanto si è prospettato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 859, recante modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, contenente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, è modificato come segue:

« Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi ai sensi dei precedenti Titoli II e III è autorizzata la spesa di lire 104.750.000.000 da iscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1964-65, secondo la ripartizione seguente:

Lire	7.750.000.000	per l'esercizio	finanziario	1954-55
»	5.000.000.000	»	»	1955-56
»	8.000.000.000	»	»	1956-57
»	9.000.000.000	»	»	1957-58
»	10.000.000.000	»	»	1958-59
»	15.000.000.000	»	»	1959-60
»	13.000.000.000	»	»	1960-61
»	13.000.000.000	»	»	1961-62
»	13.000.000.000	»	»	1962-63
»	7.000.000.000	»	»	1963-64
»	4.000.000.000	»	»	1964-65